COMUNE DI CELLERE

Cleanes of the second

STATUTO ORGANICO

DEL

MONTE FRUMENTARIO



VITERBO
TIPOGRAFIA MONARCHI
1882

SCHEDATO



SCHEDATO

STATUTO ORGANICO

DEL MONTE FRUMENTARIO

DEL COMUNE DI CELLERE

L'istituzione del Monte Frumentario del Comune di Cellere, risale ad un tempo assai remoto, e non è dato precisarne l'epoca, atteso che non furono mai rinvenute le tavole di fondazione, le quali, come consta da memorie esistenti nell'Archivio Municipale, furono eziandio ricercate diligentemente dal Dott. Giuseppe Floridi Deputato della Sacra Congregazione del B. Governo alla visita della Comunità di Cellere. Il più antico Registro di Amministrazione di detto Monte, che porta la data del 1651, dimostra che il quantitativo a grano non fosse maggiore di Rubbia 8 e stari 2 pari ad Ettolitri 22.54.

CAPITOLO I.º Origine, Sede, Scopo e Rendita

ART. 1. Il Monte Frumentario che ha sede nel Comune di Cellere, la cui Amministrazione fin da tempo assai remoto, era affidata alla Rappresentanza Municipale, oggi è retto secondo le norme tracciate dalla Legge 3 Agosto 1862 e dal relativo Regolamento del 27 Novembre dello stesso anno.

ART. 2. Le sovvenzioni e prestanze si fanno coll'aumento o interesse del 6 %. L'anno s'intende composto di 12 mesi che decorrono dal giorno della prestanza, per la percezione degl'utili l'anno incominciato si avrà per compiuto.

ART. 3. Il prestito non potrà essere accordato per una quantità maggiore di stari Otto pari a Ettari 1. 84.

ART. 4. Le domande di prestito dovranno essere firmate o

crocesegnate alla presenza di due testimoni, dal richiedente e dal fidejussore solidale. Saranno presentate al Presidente dell'amministrazione per essere prese in esame e sottoposte al voto dei Componenti la Commissione Amministrativa.

ART. 5. Le domande che sono ammesse verranno firmate con rescritto motivato, da tutti i Membri presenti all'adunanza, e vi sarà indicata la quantità del grano accordata a prestito; e quindi verranno passate al Segretario della Commissione, il quale rilascerà le corrispondenti polizze di mutuo distaccandole dal Registro a madre e figlia, e poscia dovrà conservarle nell'Archivio dell' Ufficio. Quelle che non venissero ammesse dovranno essere respinte, parimenti con rescritto motivato, firmato da tutti i membri presenti all'adunanza.

ART. 6. È assolutamente vietato di accordare prestanze a persone forestiere non abitanti nel Comune di Cellere, essendochè questa istituzione è stata fondata a beneficio degl'indigenti del paese.

ART. 7. È parimenti negata la prestanza a persone non bisognose e a quelle che hanno in animo di esercitare una speculazione. Venendosi a scoprire che qualche mutuatario abbia fatto speculazione del grano ricevuto a prestito dal Monte coll'averlo venduto o ceduto ad altri a condizioni più onerose, per la durata di tre anni sarà privato del beneficio di nuovo prestito.

ART. 8. La restituzione del grano ricevuto a prestito deve farsi ogni anno non più tardi del mese di Agosto.

ART. 9. Qualora la Commissione Amministrativa conosces—se che a stagione scarsa di raccolto non permettesse, senza grave danno dei debitori l'esigenza del grano per circostanza assolutamente eccezionale, potrà con sua deliberazione dilazionare ad un altro anno la restituzione del grano in tutto o in parte ricevuto a prestito, ma non potrà così sospendere o dilazionare la riscossione degli utili, i quali dovranno assolutamente essere pagati ogni anno dai mutuatari.

ART. 10. In caso di accordata dilazione alla restituzione del grano, dovrà sempre rinnovarsi l'obbligazione di prestito, o almeno dovrà essere confermata dal fidejussore la scaduta obbligazione mediante l'apposizione della sua firma e data a tergo della medesima.

ART. 11. Le obbligazioni di prestito dovranno portare la firma del Presidente e di un Membro della Commissione Amministrativa e del Segretario. Dovrà indicare in lettere la quantità del grano accordato a prestito, e contenere data del giorno, mese ed anno che viene emessa.

ART. 12. In ogni obbligazione prima che venga presentata al Montista dovrà essere firmata a crocesegnato con due testimoni il debitore, ed egual firma o segno di croce coi testimoni come sopra dovrà apporvi il medesimo fidejussore nominato nella rispettiva domanda.

ART. 18. In conseguenza dei due precedenti Articoli il Montista consegnerà liberamente il grano al postulante quando la obbligazione che dal postulante stesso gli verrà esibita la troverà regolare tanto nella quantità del grano indicata da consegnarsi, e nell'ammontare dell' aumento relativo, quanto nelle firme tutte, e data di cui dev'essere coperta.

ART. 14. Le prestanze si fanno ordinariamente due volte all'anno, nella prima quindicina di Decembre, e nella prima quindicina di Marzo. In qualche circostanza speciale la Commissione Amministrativa potrà accordare prestanze straordinarie.

ART. 15. Un mese prima delle epoche stabilite come sopra per la distribuzione del grano, il Presidente dovrà prevenire il pubblico con apposito avviso perchè ciascuno possa avanzare domanda pel conseguimento del prestito, quale domanda dovrà essere presentata non più tardi del 30 Novembre, e del 28 Febbrajo.

ART. 16. I mezzi onde l'Istituto provvede a tale scopo di benificenza consistono nel proprio patrimonio a grano, nella quantità di Ettolitri 250. 70 e nel fondo di Lire 404. 74 che presentemente esistono in Cassa che dovrà essere convertito in grano.

CAPITOLO II.º

Elezione della Commissione Amministrativa

ART. 17. Spetta al Consiglio Comunale eleggere i Membri della Commissione Amministrativa.

ART. 18. Tale Commissione si compone di quattro Membri oltre il Presidente.

ART. 19. Il Presidente sta in funzione 4 anni e può alla scadenza essere anche riconfermato. Gli altri Membri si rinnovano per quarto ogni anno. Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, quindi per turno d'anzianità, e sono sempre rieleggibili.

ART. 20. I Membri della Commissione assumono l'Ufficio alle stabilite scadenze. Chi surroga i Membri scaduti anzi tempo rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

ART. 21. Non potranno assumere l'Ufficio, e ne decaderanno quando l'avessero assunto, quelli che fossero stati eletti senza aver prima renduti i conti della precedente Amministrazione, o che abbiano lite vertente coll'Amministrazione stessa.

ART. 22. Gli ascendenti e discendenti, il fratello il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente Membri della Commissione. Avverandosi questa incompatibilità anderà escluso il membro meno anziano, a pari anzianità il più giovane di età; il nuovo eletto da quello che siede in Ufficio; in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti e quindi colui che ne ottenne maggior numero negli scrutinei seguenti; a parità di voti s'intenderà eletto o si avrà per anziano il maggiore di età.

ART. 23. Non potranno inoltre essere Membri della Commissione e perderanno tale qualifica coloro che non abbiano il diritto di essere elettori Amministrativi.

CAPITOLO III.º Governo del Pio Istituto Attribuzioni del Presidente

ART. 24. Il Presidente:

1.º Spedisce gli avvisi per la convocazione della Commissione Amministrativa, e ne dirige e presiede le adunanze.

2.º Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese quando non vi sia particolarmente affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori.

- 3.º Dirige la corrispondenza ufficiale che ei sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei Registri e l'andamento degli affari.
- 4.º Provvede all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti; alla esecuzione degli ordini superiori, al pagamento delle spese stanziate in bilancio con l'emissione dei mandati relativi.
- 5.º Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie del grano esistente in magazzino col confronto delle obbligazioni di prestito in presenza del Montista, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Commissione Amministrativa.
- 6.º Vigila che esso Montista presenti puntualmente nel termine stabilito i Conti; provvedendo in caso di ritardo, i provvedimenti suggeriti dall' Art. 22 del Regolamento 27 Novembre 1862.
 - 7.º Sorveglia l'andamento generale della Pia fondazione.
- 8.º Rappresenta in giudizio la Commissione Amministrativa e stipula a nome di questa i contratti privati da essa deliberati.
- 9.º Sospende in caso d'urgenza gl'impiegati riferendone alla Commissione anzidetta.

- 10.º Prende in caso d'urgenza tutte le misure conservatorie, salvo informarne tosto la Commissione stessa.
- 11.º Nei casi di mancanza, assenza ad impedimento del Presidente sarà egli surrogato temporaneamente dal Membro più Anziano di elezione, in caso di contemporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti, ed in caso di parità dal maggiore di età.

Attribuzioni della Commissione Amministrativa

ART. 25. Spetta alla Commissione Amministrativa, con obbligo in solido fra i suoi Membri, l'Amministrazione generale dei beni affidateli del Pio Istituto nell' interesse dei poveri, e la direzione di questi.

Oltre a ciò;

- 1.º Delibera sui Bilanci e sui Conti annuali.
- 2.º Determina i contratti da farsi e le loro condizioni, salva l'approvazione della Deputazione Provinciale nei casi dalla Legge prescritti.
 - 3.º Delibera sulle prestanze del grano da farsi agl'indigenti.
- 4.º Nomina e revoca gl' impiegati, formando con essi le rispettive convenzioni.
- 5.º Delega uno o più dei suoi Membri per rappresentarla nella stipulazione degl' Atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, intestando ai delegati legale procura in brevetto.
- 6.º Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Montista per l'ammontare da determinarsi nel Regolamento d'Amministrazione e di servizio interno.
- 7.º Determina il premio, la retribuzione o stipendio fisso da attribuirsi al Montista medesimo, nella misura da stabilirsi nello stesso Regolamento.
- 8.º Propone le modificazioni (ove occorra) al presente Statuto Organico.

9.º Forma il Regolamento d'Amministrazione e di servizio interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale.

I0.º Ed in fine delibera su tutti gli atti che riguardano l'Amministrazione del patrimonio, ed esso di questi, salvo ottenere la superiore approvazione ove occorra.

CAPITOLO IV.

Adunanze, Convocazioni, Tornate, Votazioni, Deliberamenti

ART. 26. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno una volta al mese nei giorni che saranno determinati dalla Commissione Amministrativa. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente le richieda, sia per volere del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti la Commissione, sia per ordine dell'Autorità Governativa.

ART. 27. Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto con l'indicazione dei principali affari da trattarsi, e 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

ART. 28. Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la metà dei Componenti la Commissione, oltre del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 29. Se un Membro della Commissione non interverrà alle tornate per tre volte di seguito senza averne ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti, senza buona ragione di compiere le speciali incombenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio Comunale provvederà alla di lui surrogazione, dietro rapporto del Presidente.

ART. 30. Le votazioni si fanno o per alzata e seduta ed a voti segreti: quelle concernenti persone debbano essere sempre prese in quest'ultima maniera.

ART. 31. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In parità di voti la proposta s'intende respinta.

ART. 32. Ogni Membro della Commissione può fare quelle proposte che crede utile: Esse non possono però essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso d'urgenza.

ART. 33. Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i Membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato. Debbono poi essere autenticati dal Segretario e muniti del visto del Presidente; nè se ne potrà lasciare copia o dar lettura a chicchessia senza il permesso della Congregazione o dell'Autorità Governativa.

CAPITOLO V.

Norme generali d'Amministrazione

ART. 34. È vietato ai Membri della Commissione di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o di loro congiunti sino al quarto grado civile; come pure di prender parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscono ai beni da essi amministrati.

ART. 35. Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamento o rimunerazione di sorta nel Bilancio dell'opera Pia da esso amministrata.

ART. 36. Nel condurre l'Amministrazione dovrà la Commissione attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla precitata Legge 3 Agosto 1862 e dal relativo Regolamento 27 Novembre dello stesso anno.

Sono quindi suoi obblighi principali.

- 1.º Formare ogni anno il Bilancio e rendere i conti nei modi ivi tracciati.
- 2.º Tenere in continua evidenza le attività e passività dell'opera Pia.
- 3.º Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti e regolamenti soggetti all'approvazione di questa.

- 4.º Pubblicare il Bilancio prima di metterlo in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo Pretorio del Comune, ed accompagnandolo di tutti gli allegati e schiarimenti che possono interessare chiunque voglia esaminarli.
- 5.º Rassegnare alla fine di ciascun'anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sull'andamento morale, economico e direttivo della Pia fondazione, nonchè sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità.

CAPITOLO VI. Impiegati e Salariati

- ART. 37. Sono addetti al servizio Amministrativo.
 - 1.º Un Segretario colla qualità di Contabile.
- 2.º Un Esattore Montista con idonea cauzione da determinarsi nei modi e nell'ammontare di essa con apposita deliberazione della Commissione Amministrativa.
- 3.º Un Inserviente per prestare servizio in tuttociò che occorre alla Commissione, i quali presteranno l'opera loro con adequato compenso da stabilirsi nel Regolamento di servizio interno.
- Art. 38. Col Regolamento interno verranno dettate le norme per la più esatta osservanza del presente Statuto in tutte le sue parti.

Cellere 15 Febbraio 1881.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Luigi Orti V. Luciani F. Corazzini

Ministero dell' Interno, Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro — DEPRETIS



di entrata della Biblioteca al N. 2965